



COMUNE DI NONE

Provincia di Torino

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

INDICE

Articolo 1	Definizione dell'Autoservizio di Noleggio con Conducente
Articolo 2	Disciplina del servizio
Articolo 3	Modalità per il rilascio delle autorizzazioni (domanda per esercitare il servizio) e figure giuridiche di gestione
Articolo 4	Titoli preferenziali
Articolo 5	Requisiti personali per il rilascio delle autorizzazioni e altre cause di impedimento al rilascio delle stesse
Articolo 6	Contenuti del bando
Articolo 7	Rilascio dell'autorizzazione
Articolo 8	Sostituzione alla guida
Articolo 9	Durata dell'autorizzazione
Articolo 10	Trasferibilità dell'autorizzazione
Articolo 11	Inizio del servizio
Articolo 12	Sanzioni
Articolo 13	Sospensione dell'autorizzazione
Articolo 14	Revoca dell'autorizzazione
Articolo 15	Decadenza dell'autorizzazione
Articolo 16	Determinazione del numero degli autoveicoli da adibire al servizio
Articolo 17	Caratteristiche degli autoveicoli. Verifica e revisione
Articolo 18	Sostituzione dell'autoveicolo
Articolo 19	Tariffe
Articolo 20	Svolgimento del servizio
Articolo 21	Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea
Articolo 22	Trasporto di soggetti portatori di handicap
Articolo 23	Divieti per i conducenti degli autoveicoli
Articolo 24	Comportamento degli utenti
Articolo 25	Reclami
Articolo 26	Vigilanza e contravvenzioni
Articolo 27	Sindacato provinciale sulle deliberazioni comunali
Articolo 28	Commissione consultiva
Articolo 29	Disposizioni finali
Articolo 30	Abrogazioni di norme
	Riferimenti legislativi richiamati nel Regolamento

Articolo 1 – Definizione dell’Autoservizio di Noleggio con conducente

Il servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura è un autoservizio pubblico non di linea che provvede al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai servizi pubblici di linea, ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che viene effettuato, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.(Art. 1 L.21/92)

Articolo 2 – Disciplina del servizio

Il servizio di noleggio con conducente, svolto con l’impiego di autoveicoli muniti di carta di circolazione e immatricolati secondo le prescrizioni del Codice della Strada e del relativo regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sul quale si esercita la competenza di questo Comune, è disciplinato per le parti in vigore:

- a) dal D.P.R. 24 Luglio 1977, n. 616;
- b) dalla Legge Regionale 23 gennaio 1986 n. 1 ”Legge generale sui trasporti e sulla viabilità;
- c) dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21 “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea”;
- d) dal D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 e del regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495;
- e) dal D.M. 15 dicembre 1992, n. 572 “regolamento recante norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente”;
- f) dal D.M. 20 Aprile 1993 “Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura”;
- g) Dalla L.R. 23 febbraio 1995, n. 24 “Legge generale sui servizi di trasporto pubblico non di linea su strada” e successive modificazioni ed integrazioni;
- h) Dal D.L.vo 19 novembre 1997, n. 422 “Conferimento agli Enti Locali di compiti e funzioni in materia di trasporto pubblico locale”;
- i) Dalle future norme che disciplineranno la materia;
- j) Dalle disposizioni del presente regolamento adottato con deliberazione del Consiglio Comunale

Articolo 3 - Modalità per il rilascio delle autorizzazioni (domanda per esercitare il servizio) e figure giuridiche di gestione

1. Per esercitare il servizio di noleggio con conducente occorre essere in possesso di apposita autorizzazione comunale (Art. 8 c. 1, L. 21/92).

2. Il Comune non può rilasciare un numero di autorizzazioni superiori al fabbisogno teorico di offerta di servizi risultante dalla metodologia di calcolo elaborata dalla Provincia ai sensi dell'art. 16 del presente regolamento (Art. 3 c.4, L.R. n. 24/95).
3. Chi intende ottenere l'autorizzazione comunale per esercitare il servizio di noleggio con conducente deve presentare istanza diretta al Comune a seguito dell'emanazione di apposito bando di pubblico concorso emesso dall'amministrazione comunale competente (Art. 8, comma 1, L.21/92).
4. I titolari di autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività, possono:
 - a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'art. 5 della Legge 8 agosto 1985, n. 443;
 - b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione,
 - c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
 - d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente l'attività di noleggio con conducente (Art. 7 c. 1, L.21/92; Vedasi anche circolare della Direzione Generale M.C.T.C prot. n.857 AG/00/21 del 24/06/1997).
5. Nei casi in cui al comma 4 è consentito conferire l'autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso dell'autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi (Art. c.2, L.21/92).
6. In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 4, l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso (Art. 7 c.3, L.21/92).
7. Nella domanda, a cui dovrà in un primo tempo essere allegata unicamente la documentazione di eventuali titoli di preferenza in conformità di quanto previsto dall'art. 4 del presente regolamento, il titolare della ditta in possesso dei requisiti di idoneità professionale, di cui al successivo art. 5, dovrà indicare:
 - Luogo e data di nascita;
 - Residenza ovvero domicilio, o sede dell'impresa, in un Comune compreso nel territorio della regione;
 - Cittadinanza;
 - Codice fiscale;
 - Denominazione e/o ragione sociale;
 - Partita IVA;
8. Contestualmente alla domanda dovranno essere rese le seguenti dichiarazioni sostitutive:
 - Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 15/68 relativamente a :
 - o data e luogo di nascita, residenza e cittadinanza. (I cittadini di stato estero- membro della U.E. – residenti in Italia e i cittadini di stati esteri non appartenenti alla U.E.E che riconoscono ai cittadini italiani il diritto di reciprocità, debbono comprovare tale

loro qualità mediante attestazione rilasciata dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare).

- Dichiarazione temporaneamente sostitutiva ai sensi dell'art.3 della Legge n. 15/68
 - di essere in possesso del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) per la guida di autoveicoli;
 - di essere iscritto alla C.C.I.A.A. nel ruolo per conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di noleggio non di linea.
 - Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art.4 della l.15/68
 - di non aver trasferito autorizzazione, nei cinque anni precedenti la data di pubblicazione del bando (Art. 9 c. 3, L.21/92);
 - di essere in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 5, comma 4, del presente regolamento;
 - di non essere stato oggetto di provvedimenti di decadenza o di revoca dell'autorizzazione, da parte dello stesso Comune che emette il bando, nei quattro anni antecedenti la sua pubblicazione.
 - I certificati comprovanti le dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 15768 saranno successivamente richiesti ai vincitori ai quali verrà concesso un congruo termine, comunque non inferiore a quindici giorni (art. 3 c.2, L.127/97), per la presentazione della relativa documentazione; la certificazione attestante il possesso dei requisiti morali (Casellario giudiziale, carichi pendenti, comunicazione antimafia, ecc...) sarà acquisita d'ufficio.
9. Il titolare dell'autorizzazione trasmette all'ufficio comunale competente l'elenco dei dipendenti o collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi. L'elenco è allegato in copia autenticata all'autorizzazione e contiene i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ogni dipendente o collaboratore, tali soggetti dovranno risultare in possesso dei requisiti professionali di cui al successivo art. 5, comma 2.

Articolo 4 – Titoli preferenziali

Per l'assegnazione delle autorizzazioni il Comune, sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 28, dovrà individuare titoli preferenziali che attestino la specifica professionalità del soggetto richiedente, fissando apposito punteggio per la formazione della graduatoria; tra i titoli preferenziali dovrà essere inserito quello di:

- essere stato dipendente di un'impresa di noleggio con conducente per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi (art. 8, c. 4, L.21/92).

Potrà inoltre essere inserito quello di:

- essere in possesso di altra autorizzazione di noleggio con conducente dello stesso comune da almeno due anni ed aver svolto per l'intero periodo il servizio con continuità, regolarità ed efficienza.

Articolo 5 - Requisiti personali per il rilascio delle autorizzazioni e cause di impedimento al rilascio delle stesse.

1. L'iscrizione nel ruolo provinciale dei conducenti dei servizi pubblici non di linea, formato per ciascuna Provincia presso la competente C.C.I.A.A., costituisce requisito indispensabile per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente (art. 6, c. 5, L.21/92).
2. L'iscrizione nel ruolo è altresì necessaria per prestare attività di conducente di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, in qualità di collaboratore familiare del titolare, di sostituto del titolare, di dipendente o di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo (art. 6 c. 6, L.21/92).
3. Prima di rilasciare l'autorizzazione, i Comuni sono tenuti a verificare la sussistenza dei requisiti di idoneità morale e professionale dei richiedenti.
4. Il possesso dei requisiti di idoneità morale non risulta soddisfatto se i soggetti interessati:
 - a) hanno riportato, per uno o più reati, una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi;
 - b) hanno riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva per delitti contro la persona, il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria e il commercio;
 - c) hanno riportato condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli artt. 3 e 4 della legge 26 febbraio 1958 n. 75;
 - d) risultano sottoposti con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modifiche ed integrazioni;
 - e) risultano appartenenti ad associazioni di tipo mafioso di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni (art. 8 c. 2, L.R. 24/95).
5. Il possesso dei requisiti della idoneità morale continua a non essere soddisfatto fintantoché non sia intervenuta la riabilitazione ovvero una misura di carattere amministrativo con efficacia riabilitativa (art. 8 c. 3, L.R. 24/95).
6. Per coloro che sono stati iscritti di diritto nel Ruolo provinciale, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale del 23 febbraio 1995 n. 24, si tiene conto esclusivamente delle condanne inflitte per reati commessi successivamente all'entrata in vigore della suddetta legge regionale n. 24/95.
7. Il possesso del requisito di idoneità professionale risulta soddisfatto se gli interessati:
 - a) sono in possesso del certificato di abilitazione professionale, di cui all'art. 116, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, per l'iscrizione nella sezione A) del ruolo (art.8 c. 4a), L.R. 24/95);
 - b) sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 226, comma 4, lettera a) e lettera b) del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada emanato con decreto del presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, per l'iscrizione nella sezione B) del ruolo (art. 8, comma 4 b), L.R.24/95).
8. Sono altresì causa di impedimento al rilascio dell'autorizzazione:

- l'essere incorso in provvedimento di revoca o di decadenza di precedente autorizzazione, da parte dello stesso Comune che emette il bando, nei quattro anni antecedenti la data di pubblicazione;
- l'aver trasferito autorizzazione nei cinque anni precedenti la data di pubblicazione del bando.

Articolo 6 – Contenuti del bando

I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti:

- a) numero delle autorizzazioni da assegnare;
- b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
- c) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
- d) indicazione del termine per la presentazione delle domande;
- e) schema di domanda per la partecipazione al concorso;
- f) indicazione dei requisiti e delle cause di impedimento descritti nel precedente articolo 5 e nel successivo art. 7, comma 2.

Articolo 7 – Rilascio dell'autorizzazione

1. Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate dal Comune nel rispetto delle norme e procedure previste dal presente regolamento. L'autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo
2. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura anche se rilasciate da Comune diverso. E' invece ammesso il cumulo in capo ad un medesimo soggetto di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
3. Il comune nel rilasciare più autorizzazioni in capo ad uno stesso soggetto, deve verificare che lo stesso assicuri che il servizio sia effettivamente garantito per il numero di autorizzazioni rilasciate.
4. Entro sessanta giorni, prorogabili di altri trenta per giustificati motivi, dalla data del rilascio dell'autorizzazione dovrà essere comprovata al Comune a mezzo di dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15/68:
 - a) l'iscrizione al Registro delle imprese presso la Camera di Commercio per l'attività di trasporto di persone;
 - b) l'assenza della titolarità di licenza per l'esercizio del servizio taxi.
 Nel medesimo termine andrà comprovata:

- mediante esibizione della carta di circolazione, la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo da adibire al servizio immatricolato quale servizio pubblico di noleggio con conducente (art. 3 L.21/92) e mediante esibizione della relativa polizza, la stipulazione del contratto di assicurazione R.C. per l'autovettura stessa a norma delle vigenti disposizioni di legge;
 - mediante idonea documentazione, la disponibilità di una rimessa sita nel Comune, presso cui dovrà sostare il veicolo a disposizione dell'utenza (art. 3 L.21/92).
5. Dei provvedimenti finali inerenti le autorizzazioni dovrà essere informata la Provincia ai fini della tenuta dell'anagrafe provinciale.

Articolo 8 – Sostituzione alla guida

I titolari di autorizzazione possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, di collaboratori familiari qualificati tali ai sensi dell'art. 230 bis del Codice civile; possono inoltre avvalersi di un proprio sostituto per un tempo definito e/o un viaggio determinato, di dipendenti o di sostituita a tempo determinato del dipendente medesimo (art. 6 c. 6, L.21/92).

Tutti i precedenti soggetti dovranno essere iscritti nel ruolo di cui all'art. 6 della legge n. 21/92.

Articolo 9 – Durata dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione comunale di esercizio è rilasciata senza limitazioni di tempo; il Comune è tenuto tuttavia a verificare ogni tre anni la permanenza in capo ai titolari dei requisiti del rilascio.
2. Nel caso in cui il Comune abbia accertato il venir meno dei requisiti d'idoneità morale, è tenuto a fornire comunicazione al ruolo provinciale costituito presso la C.C.I.A.A.
3. Non è previsto alcun rinnovo annuale dell'autorizzazione.

Articolo 10 – Trasferibilità dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è trasferita su richiesta del titolare, e previo assenso del Comune, a persona dallo stesso designata purché iscritta nei ruoli di cui all'art.6 della legge n. 21/92 ed in possesso degli altri requisiti, quando il titolare si trovi in una delle seguenti condizioni:
 - a) sia titolare di autorizzazione da almeno cinque anni;
 - b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
 - c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o ritiro definitivo della patente di guida (art. 9 c. 1, L.21/92).

2. In caso di morte del titolare, l'autorizzazione può essere trasferita ad uno degli eredi qualificato come familiare ai sensi dell'art. 230 bis del Codice Civile, il quale sia in possesso dei requisiti prescritti, ovvero può essere trasferita entro il termine massimo di due anni, su autorizzazione del Comune, ad altri designati dagli eredi di cui sopra purchè iscritti nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di noleggio con conducente, ed in possesso dei requisiti prescritti. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell'arco del biennio, l'autorizzazione è revocata e messa a concorso (art. 9 c.2, L.21/92).
3. Ove subentri nell'autorizzazione un erede non in possesso dei prescritti requisiti tecnici e professionali, questi può richiedere che l'autorizzazione venga sospesa per un periodo di 12 mesi, prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi in presenza di giustificati motivi, decorrenti dal decesso del titolare dell'autorizzazione, entro tale periodo dovrà essere dimostrato il possesso dei suddetti requisiti. Qualora l'erede intenda proseguire l'attività, fermo restando quanto disposto al precedente capoverso, dovrà nominare un sostituto in possesso dei requisiti tecnici e professionali. Scaduto il periodo di due anni senza che l'erede dimostri il possesso dei requisiti, l'autorizzazione non potrà più essere trasferita ad altri, ma dovrà essere restituita al Comune.
4. Al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione non può essere attribuita altra per concorso pubblico e non può essere trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima (art. 9 c. 3, L.21/92).
5. In tutti i casi si sia instaurato un procedimento disciplinare passibile di sospensione, revoca o decadenza dell'autorizzazione, l'iter relativo al trasferimento dell'autorizzazione deve essere sospeso sino alla definizione del procedimento stesso.

Articolo 11 – Inizio del servizio

1. Il richiedente ha l'obbligo di iniziare il servizio entro novanta giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione (vedi art. 7 c. 4 del presente regolamento).
2. Qualora il titolare dell'autorizzazione, trascorso il termine predetto, non abbia iniziato il servizio senza un valido documentato motivo, il Comune dispone la decadenza della stessa.
3. Il termine sopra indicato potrà, a motivata richiesta, essere prorogato dal comune per un adeguato periodo di tempo, qualora il mancato inizio dipenda da cause di forza maggiore debitamente documentate, non imputabili all'interessato.
4. Ogni autovettura, prima di essere ammessa al servizio, deve essere esaminata dalla Polizia Municipale, o dagli Uffici comunali preposti, per l'accertamento della rispondenza alle caratteristiche fissate dal Comune.
5. Esperite le predette formalità, sull'autorizzazione sono riportati gli estremi della carta di circolazione dell'autovettura di cui sopra. L'autorizzazione deve essere sempre portata sull'autovettura ed esibita a richiesta dei soggetti preposti alla vigilanza e al controllo, inoltre dovrà essere portato a bordo il certificato di iscrizione al ruolo del dipendente, del collaboratore familiare o del sostituto adibito alla guida dell'autovettura. L'autorizzazione

dovrà essere restituita al Comune al suo cessare, per qualunque causa, nonché per la durata del periodo di sospensione della stessa.

Articolo 12 – Sanzioni

1. Fatte salve le sanzioni previste dall'art. 85, comma 4, del D.L.vo 30 Aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, le violazioni alle norme del presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative della sospensione o della revoca dell'autorizzazione, le quali vanno preventivamente contestate con assegnazione del termine di trenta giorni per la presentazione di scritti difensivi o di richiesta di audizione personale. L'applicazione delle sanzioni di cui al presente regolamento, deve seguire le procedure di cui alla legge n. 689 del 24 novembre 1981 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Si applica una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di Euro 25.70 ad un massimo di Euro 258.23, per le seguenti violazioni:
 - a) violazione dell'art. 11, comma 5, sostanziata dalla mancanza a bordo del mezzo del certificato di iscrizione al ruolo del dipendente, collaboratore familiare o del sostituto adibito alla guida dell'autovettura;
 - b) violazione dell'art. 17, relativa al mancato rispetto delle prescrizioni sulla riconoscibilità delle autovetture;
 - c) mancato rispetto dei divieti di cui all'art. 23;
 - d) mancata segnalazione di guasti al contachilometri, così come previsto dall'art. 17 comma 2;
 - e) mancata esposizione all'interno della vettura dell'indirizzo e del numero di telefono degli Uffici comunali a cui indirizzare i reclami, così come previsto dall'art. 25,
 - f) violazione delle norme che individuano i soggetti autorizzati alla guida dei mezzi così come previsto dall'art. 5, comma 2, e dall'art. 8;
 - g) inosservanza dei limiti tariffari (art. 13 c.4, L.21/92; attualmente è in vigore il Decreto Ministeriale 20.04.1993 "Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura").
3. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata ogni due anni tenuto conto della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatesi nei due anni precedenti.

Articolo 13 – Sospensione dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è sospesa dal Comune per un periodo non superiore a sei mesi, nei seguenti casi:

- a) violazione delle norme che regolano il trasporto degli handicappati così come individuate dai Comuni ai sensi dell'art. 22;
 - b) violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 12, lettere da a) a g);
 - c) inosservanza dei limiti tariffari, accertata per la seconda volta nell'arco di due anni (art. 13 c. 4, L.21/92; attualmente è in vigore il Decreto Ministeriale 20.04.1993 "Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura".
2. Il Comune dispone sul periodo di sospensione dell'autorizzazione tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.
 3. La sospensione viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Articolo 14 – Revoca dell'autorizzazione

1. Il Comune dispone la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:
 - a) per la violazione delle norme che vietano il cumulo, in capo da una stessa persona, della licenza per l'esercizio del servizio taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, secondo quanto previsto dall'art. 7 comma 2;
 - b) quando in capo al titolare dell'autorizzazione vengano a mancare i requisiti per l'esercizio della professione noleggiatore con conducente di cui all'art. 5;
 - c) per violazione delle norme sulla trasferibilità delle autorizzazioni così come previste dall'art. 10,
 - d) a seguito di tre provvedimenti di sospensione nell'arco di un triennio adottati ai sensi dell'art. 13;
 - e) per oltre trenta giorni di ingiustificata sospensione del servizio;
 - f) per non aver messo in efficienza o sostituito l'autoveicolo che non si trovi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, nel termine assegnato ai sensi dell'art. 17, c. 6, del presente regolamento;
 - g) inosservanza dei limiti tariffari, accertata per la terza volta nell'arco di tre anni (art. 13, c. 4, L. 21/92; attualmente è in vigore il Decreto Ministeriale 20.04.1993 "Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura".
 - h) Accertati servizi abusivi di linea, ai sensi di quanto disposto dall'art. 37 della legge regionale 23 gennaio 1986, n. 1.
2. La revoca viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Articolo 15 – Decadenza dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione comunale di esercizio viene a decadere automaticamente con obbligo per il Comune di emanare il relativo provvedimento entro quindici giorni dal verificarsi dell'evento;
 - a) per non aver comprovato, nel termine di cui all'art. 7, comma 4, del presente regolamento, il possesso dei requisiti nel medesimo articolo prescritti;
 - b) per mancata attivazione del servizio entro il termine stabilito dall'art. 11, commi 1 e 3;
 - c) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia all'autorizzazione da parte del titolare della stessa;
 - d) per morte del titolare della licenza, salvo quanto disposto dall'art. 10.
2. Del provvedimento dovranno essere contemporaneamente informati il competente Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile, per la conseguente revoca della carta di circolazione, e la Provincia.

Articolo 16 – Determinazione del numero degli autoveicoli da adibire al servizio

1. I Comuni, sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 28, stabiliscono con deliberazione dell'organo competente il numero degli autoveicoli per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, nel rispetto delle metodologie di calcolo del fabbisogno teorico di offerta dei servizi, determinato dalla Provincia.
2. La Provincia, sentita la competente Commissione provinciale, verifica ogni anno la disponibilità delle autorizzazioni, nei vari Comuni, rispetto alla programmazione avvenuta e può provvedere alla revisione della metodologia di calcolo di cui all'art. 3, comma 4, della legge regionale n. 24/95.

Articolo 17 – Caratteristiche degli autoveicoli. Verifica e revisione

1. Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente devono portare:
 - a) all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "noleggio" con lo stemma del Comune come da allegato A;
 - b) una targa posteriore con la dicitura "NCC" inamovibile e recante il numero progressivo dell'autorizzazione e lo stemma del Comune come da allegato B (art. 12, c. 5, L.21/92);
 - c) all'interno del parabrezza ed in modo ben visibile all'utente, un cartello indicante il numero dell'autorizzazione.
2. I veicoli adibiti al servizio di noleggio sono dotati di contachilometri generale e parziale. I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita prima della corsa, del guasto devono essere informati il cliente ed il competente Ufficio comunale (D.M. 20.04.1993).

3. Prima dell'ammissione in servizio, gli autoveicoli sono sottoposti alla verifica da parte della Polizia Municipale, o degli uffici comunali preposti, che sono tenuti ad accertare la rispondenza degli autoveicoli alle caratteristiche contenute nella domanda per il rilascio dell'autorizzazione.
4. Tali verifiche non possono implicare accertamenti di carattere tecnico riservati, in base alle disposizioni vigenti, agli uffici periferici della Motorizzazione Civile.
5. Ogni qualvolta la Polizia Municipale o gli Uffici comunali preposti, ritengano che un autoveicolo non risponda più ai requisiti per i quali ottenne la carta di circolazione dovrà informarne l'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione degli opportuni provvedimenti e nel contempo fornirne notizia alla Provincia per l'aggiornamento dell'anagrafe delle licenze.
6. Ove l'autoveicolo non si trovi nel dovuto stato di conservazione e di decoro e qualora il titolare dell'autorizzazione non provveda alla messa in efficienza o sostituzione dell'autoveicolo stesso, entro un termine che sarà fissato caso per caso, si provvederà alla revoca dell'autorizzazione a norma dell'art. 14.

Articolo 18 – Sostituzione dell'autoveicolo

1. Nel corso del periodo di durata dell'autorizzazione comunale il titolare della stessa può essere autorizzato dal Comune alla sostituzione dell'autoveicolo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie allo svolgimento dell'attività di noleggio, purché in idoneo stato d'uso da verificarsi da parte della Polizia municipale o dagli uffici comunali preposti.
2. In tale ipotesi, sull'autorizzazione deve essere apposta l'annotazione relativa alla modifica intervenuta.
3. La suddetta autorizzazione dovrà essere comunicata alla Provincia.

Articolo 19 – Tariffe

1. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente è direttamente concordato tra l'utenza ed il vettore; il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali (art. 13, c. 3, L.21/92).
2. Le tariffe devono comunque essere determinate dal noleggiatore secondo le disposizioni impartite dal Ministero dei Trasporti (art. 13, c. 4, L. 21/92; attualmente è in vigore il Decreto Ministeriale 20.04.1993 "Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura"). Nel rispetto di tali disposizioni, i Comuni possono prevedere l'introduzione di abbonamenti speciali per anziani, studenti, turisti, disabili, sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 28.
3. I tariffari devono essere vidimati dai competenti Uffici comunali, previa verifica della rispondenza alle determinazioni ministeriali di cui al comma precedente.

4. I titolari del servizio hanno l'obbligo di tenere costantemente esposte nella loro autorimessa e nei loro autoveicoli le tabelle tariffarie vidimate dal competente ufficio comunale. Il cartello deve essere scritto in lingua italiana, inglese e francese.

Articolo 20 – Svolgimento del servizio

1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposta richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio (art. 3 c. 1, L.21/92). La prestazione del servizio non è obbligatoria. E' facoltà del noleggiatore consentire il trasporto di animali domestici al seguito di richiede il servizio.
2. Come previsto dal comma 1 dell'art. 14 della legge n. 21/92 i servizi di noleggio devono essere accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap (art. 14 c. 1, L.21/92); la causa dell'handicap non può costituire motivo di rifiuto alla prestazione. Il noleggiatore ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria all'incarozzamento dei soggetti portatori di handicap, e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità. Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.
3. Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente sono autorizzate a stazionare sulle aree pubbliche allo scopo di effettuare anche servizio da piazza. Le località di stazionamento sono le seguenti:
 - a. Piazza Cavour,
 - b. Via Stazione di fronte FF.SS.

Articolo 21 – Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea

1. Previa autorizzazione dell'ente competente al rilascio della concessione di linea, i mezzi in servizio di noleggio con conducente possono essere impiegati per l'espletamento dei servizi sussidiari od integrativi dei servizi di linea stessi.
2. Nel rispetto della vigente normativa, l'autorizzazione è concessa dal comune in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della linea ed il noleggiatore, o consorzi o cooperative di noleggiatori, previo parere favorevole dell'ente concedente. (il presente articolo si propone di dare attuazione al principio formulato dall'art. 4, comma 2, della L.21/92, tendente a realizzare una integrazione funzionale tra il trasporto di linea ed i servizi taxi. A livello regionale tale principio è stato sancito dalla L.R. n. 1/86 e dalla L.R. n. 24/95 che vedono nei servizi integrativi una possibile strategia per contribuire al risanamento delle aziende di trasporto pubblico locale).

Articolo 22 – Trasporto di soggetti portatori di handicap

1. “In attuazione della Legge n° 118 del 30/3/1971, art. 27 del Regolamento approvato con D.p.r. n° 384 del 27/4/1978, titolo V, il servizio di trasporto di soggetti portatori di handicap a mezzo autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente, si svolgerà in modo da consentire la massima accessibilità alle autovetture che dovranno essere pertanto dotate di minimo 4 porte.
2. I conducenti dovranno fornire massima assistenza al soggetto portatore di handicap favorendo l'accesso nell'autovettura e riponendo l'eventuale carrozzina o altro ausilio meccanico necessario alla loro mobilità, all'interno della vettura stessa.
3. Il conducente dovrà mettere in atto accorgimenti idonei alla salvaguardia fisica del soggetto portatore di handicap, sia durante il trasporto (cinture di sicurezza, chiusura di sicurezza delle porte, ecc.) sia all'arrivo a destinazione (discesa dell'autovettura in luoghi non pericolosi sotto il profilo della viabilità, ecc.).
4. Dando atto che attualmente esistono due autorizzazioni di autonoleggio con conducente rilasciate dal Comune di None, individua in due i veicoli da attrezzare anche a trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità, in attuazione della legge 30/3/1971, n° 118, e del Regolamento approvato con DPR 27/4/78, n° 384, sostituito dal DPR 24/7/1966, n° 503. Il responsabile della Polizia Amministrativa può stipulare accordi di collaborazione nel trasporto di soggetti portatori di handicap da parte di Enti ed Associazioni senza scopo di lucro, fatta salva l'applicazione di quanto previsto negli altri articoli del presente Regolamento.
5. In ossequio all'art. 19 comma 2, il Comune potrà provvedere con apposito atto deliberativo, l'eventuale introduzione di abbonamenti speciali per disabili, sentita la Commissione Consultiva di cui all'art. 28 (art. 14 comma 2, L. 21/92).

Articolo 23 – Divieti per i conducenti degli autoveicoli

1. Ai conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio è fatto divieto di:
 - a) far salire sull'autoveicolo persone estranee a quelle che lo hanno noleggiato anche durante i periodi di sosta;
 - b) portare animali propri sull'autoveicolo;
 - c) deviare di loro iniziativa dal percorso stabilito all'atto della definizione del servizio;
 - d) fermare l'autoveicolo o interrompere il servizio, salvo specifica richiesta dei passeggeri o casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

Articolo 24 – Comportamento degli utenti

1. Agli utenti del servizio da noleggio è fatto divieto di:
 - a) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
 - b) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
 - c) aprire la porta dalla parte della corrente del traffico;
 - d) insudiciare o deteriorare l'autovettura e le sue apparecchiature;
 - e) compiere atti contrari alla decenza od al buon costume;
 - f) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente Codice della strada.

Tali divieti vanno enumerati in apposito cartello, presente nell'autovettura.

2. Salva la responsabilità civile, ai sensi di legge, ed il risarcimento dei danni causati all'autovettura, la inosservanza dei divieti previsti dal comma precedente darà diritto al conducente dell'autovettura di interrompere la prosecuzione della corsa, e, ove sia ritenuto necessario, di richiedere l'intervento della Forza Pubblica.

Articolo 25 – Reclami

1. Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati al competente ufficio comunale o provinciale; l'indirizzo ed il numero di telefono degli uffici comunali e dell'ufficio provinciale a cui indirizzare i reclami dovrà essere inserito, in modo ben visibile nel tariffario presente sull'autovettura.

Articolo 26 – Vigilanza e contravvenzioni

1. La vigilanza sull'esercizio dei servizi pubblici non di linea compete ai funzionari dei Comuni e delle Province all'uopo incaricati fatte salve le disposizioni di competenza del Ministero dei trasporti in materia di sicurezza ai sensi della normativa vigente (art. 6, c. 2, L.R.24/95).

Articolo 27 – Sindacato provinciale sulle deliberazioni comunali

1. Le deliberazioni dell'organo comunale, relative alla modifica del presente regolamento e alla determinazione del numero di autorizzazioni, emanate in relazione al presente regolamento, non sono applicabili se non sono sottoposte alla preventiva approvazione della Provincia ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 11, comma 2, della legge regionale 3 gennaio 1986, n. 1 e della legge regionale 23 febbraio 1995, n. 24.

Articolo 28 – Commissione Consultiva

1. Per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione ed all'esercizio del servizio, all'applicazione del regolamento e all'assegnazione delle autorizzazioni, il Comune provvede, entro sei mesi dall'approvazione del presente regolamento, alla nomina di un'apposita Commissione consultiva (art. 4, c. 4, L. 21/92 e art. 5, c. 6, L.R. 24/95; la composizione della Commissione Consultiva comunale è stata definita in analogia a quella provinciale determinata dall'art. 5, c. 3, della L.R. 24/95 e L.R. 27/97) , ai sensi del comma 4 dell'art. 4 della legge n. 21/92, così composta:
 - a) dal Responsabile del Servizio polizia amministrativa qualora questo non coincida con la figura del Comandante della Polizia Municipale, o suo delegato, che la presiede;
 - b) dal Comandante della polizia Municipale o suo delegato che la presiede qualora non sia prevista la figura di cui alla precedente lettera sub a);
 - c) da rappresentanti designati dalle Organizzazioni sindacali come regolato da disposizioni di legge (L.R. 27/97);
 - d) da rappresentanti delle associazioni degli artigiani di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale (L.R. 27/97);
 - e) da rappresentanti designati dalle organizzazioni cooperative di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale;
 - f) da un rappresentante designato dalle associazioni dei consumatori di cui alla legge regionale 12 luglio 1994, n. 23.
2. Ogni Ente od organizzazione rappresentata è tenuta a designare oltre al membro effettivo anche il membro supplente che sostituisce l'effettivo in caso di assenza o impedimento (L.R.27/97).
3. La Commissione dura in carica quattro anni (in analogia a quanto previsto dall'art. 5, c. 5, della L.R. 24/95).
4. La Commissione delibera con la presenza della metà più uno dei suoi componenti. Il Presidente convoca la Commissione e stabilisce l'ordine del giorno. Il presidente è altresì tenuto a riunire la Commissione entro venti giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione articolata per argomenti e sottoscritta da almeno un terzo dei suoi componenti.
5. La Commissione svolge un ruolo propositivo e di impulso nei confronti degli organi deliberanti del Comune e decide a maggioranza. Nel caso di parità prevale il voto del Presidente. I pareri di competenza della commissione debbono essere espressi nel termine di quarantacinque giorni, in caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che siano state rappresentate esigenze istruttorie, è facoltà del comune procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere (art. 16 l. 241/90, come modificato dal'art. 17, c. 24, della legge 127/97).
6. Ai fini dell'assegnazione delle autorizzazioni secondo le procedure concorsuali di cui all'art. 6 del presente regolamento, la Commissione concorre alla redazione del bando di concorso secondo quanto prescritto dal presente regolamento.

7. Quando per due sedute consecutive la Commissione non abbia potuto operare per la mancanza del numero legale, il presidente della Commissione può avocare a sé i poteri e le funzioni della Commissione stessa deliberando sulle pratiche elencate negli ordini del giorno rimasti inevasi.

Articolo 29 – Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si fa rinvio, alle disposizioni espressamente richiamate all'art. 2, agli altri regolamenti comunali in quanto possano direttamente o indirettamente avere applicazione in materia e non siano in contrasto con le norme del presente regolamento.

Articolo 30 – Abrogazioni di norme

1. E' abrogato il precedente Regolamento Comunale per il servizio di autonoleggio con conducente approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 93 del 15 novembre 1991.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI RICHIAMATI NEL REGOLAMENTO

T.U. 18.06.1931, N. 773 – “Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza”.

Legge 75/1958 : Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui.

Legge n. 230 del 18.04.1962 : Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato

Legge n. 15 del 15.01.1968: Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme”

Legge N. 118 DEL 30.03.1971: (Conversione in legge del D.L. 30.01.71, n. 5) Nuove norme in favore dei mutilati e invalidi civili.

D.P.R. n. 616 del 24.07.1977: Attuazione della delega di cui all'art. 1 legge N. 382 del 22.07.75 : “Trasferimento e deleghe delle funzioni amministrative dello Stato nelle materie indicate dall'art. 117 della Costituzione”.

D.P.R. n. 384 del 27.04.1978 – Regolamento di attuazione dell'art. 27 della legge n. 118 del 30.03.71 a favore dei mutilati e invalidi civili, in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici.

Legge n. 689 del 24.11.1981 – Modifica al sistema penale ovvero depenalizzazione

Legge n. 443 del 08.08.85- Albo imprese artigiane

L.R. n. 1 del 23.01.1986 : Legge generale sui trasporti e sulla viabilità

Legge n. 142 del 08.06.1990 – Ordinamento delle autonomie locali

Legge n. 241 del 07.08.1990: Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Decreto Ministero Trasporti n. 448 del 20.12.91: regolamento di attuazione delle direttive della Comunità Europea n. 438 del 21.06.89 che modifica la direttiva del consiglio n. 562 del 12.11.1974 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali.

Legge n. 21 del 15.01.1992: “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea”.

D.L. n. 285 del 30.04.1992: Nuovo Codice della strada

D.P.R. n. 495 del 16.12.1992: Regolamento di esecuzione del Codice della strada

D.M. n. 572 del 15.12.1992: regolamento recante norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente (G.U. n. 79 del 5 aprile 1993)

D.P.R. n. 495 del 16.12.1992: regolamento di esecuzione del Codice della strada

Decreto Ministero Trasporti del 20.04.93: Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura.

Legge n. 127 del 15 maggio 1997: Misure per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo

D.L.vo 19 novembre 1997, n. 442 “Conferimento agli enti locali di compiti e funzioni in materia di trasporto pubblico locale”.

ALLEGATI

All. A

CM. 30 X 7

REGIONE PIEMONTE – PROVINCIA DI TORINO
COMUNE DI NONE

STEMMA
DEL
COMUNE

NOLEGGIO

All. B

CM. 17 X 10

REGIONE PIEMONTE – PROVINCIA DI TORINO
COMUNE DI NONE

STEMMA
DEL
COMUNE

N.C.C.

N. 00